



## **TRIBUNALE DI ROVIGO**

Il Giudice Delegato

visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 in materia di “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in pari data sulla G.U. n. 70;

ritenuta la necessità di garantire la sicurezza degli ausiliari del magistrato (stimatori, custodi, professionisti delegati, curatori, commissari giudiziari e liquidatori) incaricati nell’ambito delle procedure esecutive e concorsuali;

### **DISPONE**

In modifica al precedente decreto del 12.03.2020 la revoca di tutti gli esperimenti d’asta fissati fino alla data del 15.04.2020, mandando al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell’ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione “vendita revocata dal GD”;

Per l’apposizione dei sigilli di cui all’art. 84 L.F., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15.04.2020.

Le attività di inventario sino al 15.04.2020 sono sospese, eccezion fatta per quelle prodromiche all’attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, L.F., ovvero quando “dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori”.

L’esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell’attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili. Sino alla data del 15.04.2020 il Perito Estimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici.

Sino alla data del 15.04.2020 sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice Delegato e sempre nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute, tra cui quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, L.F., ovvero quando "dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori".

In linea di massima il curatore è tenuto a proseguire nello svolgimento dell'attività di amministrazione e gestione dei beni acquisiti da ritenersi compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (acquisizione canoni locazione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di istanze ecc.).

Si dia comunicazione ai Curatori/Commissari/Liquidatori giudiziali.

Rovigo, 30.03.2020

Il Giudice Delegato

Elisa Romagnoli